



STATUTO

E CODICE ETICO

ANCE | PALERMO





STATUTO

ANCE | PALERMO



TITOLO I: COSTITUZIONE - SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Palermo, l'associazione di categoria denominata: ANCE PALERMO - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, brevemente anche solo ANCE PALERMO.

Il presente statuto è predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Art. 2 - SCOPI

ANCE PALERMO non ha fini di lucro. Essa ha per scopo di rappresentare e tutelare le imprese, di promuovere lo sviluppo ed il progresso del comparto edile e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili e dei settori affini.

A tal fine ANCE PALERMO:

- a) assiste e rappresenta la categoria e, a loro richiesta, i singoli associati nei confronti dei soggetti appaltanti pubblici o privati e delle istituzioni pubbliche;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. in conformità alle direttive di ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa propri rappresentanti in organizzazioni ed enti

- esterni di specifico interesse del settore edile,
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
 - f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche in accordo con l'Ente Bilaterale Panormedil-CPT e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
 - g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione di costi e prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
 - h) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
 - i) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, anche mediante la costituzione di società di capitali che procedano all'acquisto, vendita, costruzione in proprio, all'amministrazione e locazione di beni immobili, nonché all'acquisto di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari e può contrarre mutui o prestiti con istituti di credito, banche, società e con gli organismi bilaterali, concedendo le opportune garanzie reali e, in generale, in organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
 - l) promuove seminari, convegni, pubblicazioni, manuali, studi, ricerche nonché opere umanitarie e di beneficenza;
 - m) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale e compie, infine, tutti quegli atti o svolge quelle attività che

appaiano, comunque, rispondenti od utili al raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO II: DISCIPLINA DEI SOCI

Art. 3 - Qualifica dei soci

Possono aderire ad ANCE PALERMO, nella qualità di soci, presentando formale domanda secondo le indicazioni del successivo Art.7, le imprese che, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, esercitano la loro attività in qualunque settore del processo edilizio, nonché nelle fasi ad esso preliminari o connesse

Ciascuna impresa associata è rappresentata nell'ambito associativo da un solo rappresentante salva la possibilità di indicare un ulteriore rappresentante per la partecipazione alle Commissioni Referenti di cui all'Art. 26 che può essere:

- a) il titolare, qualora si tratti di impresa individuale;
- b) il legale rappresentante per tutte le altre forme giuridiche, ovvero;
- c) da un rappresentante designato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), purché munito di apposita procura.

I soci di Ance Palermo sono suddivisi nei seguenti gruppi:

- Imprese associate,
- Imprese assistite,
- Imprese affini.

Art. 4 - Imprese associate

Sono "imprese associate" le imprese esercenti attività edilizie, iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale ANCE , ammesse ai sensi del successivo Art. 7, aventi sede, anche secondaria o temporanea, o attività nella provincia di

Palermo che uniformino la loro attività ai basilari principi di etica imprenditoriale.

Art. 5 - Imprese assistite

Sono “imprese assistite” tutte le imprese, esercenti l’attività edile, iscritte alla Cassa Edile di Palermo, non già iscritte ad altre organizzazioni imprenditoriali.

Art. 6 - Imprese affini:

Sono “imprese affini”:

- a) le imprese che esercitano la loro attività in qualunque settore del processo edilizio, nonché nelle fasi ad esso preliminari o connesse, quali quelle della promozione o del coordinamento generale, anche immobiliare, della realizzazione costruttiva, della produzione di materiali, della gestione;
- b) le imprese o società che operano nel settore delle costruzioni, non iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale ANCE e che non applicano il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia.

Art. 7 - Ammissione

La domanda di ammissione quale impresa associata e impresa affine deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e dei suoi atti integrativi e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Nella domanda di ammissione, che verrà sottoposta all’esame del Comitato di Ammissione e Vigilanza di cui all’Art. 25, per l’esame relativo, devono essere indicati: la denominazione dell’impresa; la sede legale; il nominativo del titolare, del legale rappresentante ovvero del rappresentante

presso ANCE PALERMO; la tipologia dell'attività esercitata. Alla domanda andranno allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché, se posseduto, il certificato di qualificazione SOA, nonché gli estremi delle posizioni assicurative INAIL, INPS, Cassa Edile ed ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con l'adesione ad ANCE PALERMO, l'impresa associata e l'impresa affine si impegnano ad uniformare il proprio comportamento ai principi enunciati nel CODICE ETICO, predisposto da Ance, e dei suoi eventuali aggiornamenti, che forma parte integrante, a tutti gli effetti, del presente Statuto.

In particolare si impegna a contrastare, in ogni modo, il rischio di infiltrazioni mafiose nell'attività aziendale.

Art. 8 - Diritti dei soci

Le imprese associate hanno parità di diritti e di doveri. Le imprese associate, in regola con i contributi associativi, hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a coloro che hanno titolo a rappresentare le imprese associate secondo il dettato dell'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 9 - Obblighi delle imprese associate

Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritti a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Esse si impegnano, inoltre, a non far aderire ad Associazioni diverse da ANCE PALERMO, tutte le società operanti

nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Province di Palermo, in cui detengono una partecipazione di maggioranza.

Art. 10 - Disciplina delle imprese affini.

I rappresentanti delle imprese affini non possono ricoprire cariche sociali, né esercitare diritto di voto. Possono, però, partecipare alle riunioni di Assemblee e far parte delle Commissioni Referenti di cui all'Art. 26.

Un rappresentante delle imprese affini, nominato dal Consiglio Direttivo, partecipa come invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11- Durata del rapporto associativo

L'iscrizione all'Associazione ha validità per l'anno solare nel quale è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora le dimissioni non vengano notificate entro il 1° settembre dell'anno in corso.

In caso di modifiche statutarie o regolamentari, le imprese associate e le imprese affini hanno diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, formalmente notificate dall'Associazione.

Agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso al momento in cui è stato comunicato il recesso. L'Associazione ha la facoltà di muovere procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Palermo nei confronti dei suddetti soci che si rendessero inadempienti del pagamento dei contributi.

Art. 12- Perdita della qualifica di socio

La qualifica di "impresa associata" si perde per:

- a) dimissioni o recesso, ai sensi del precedente Art. 11;
- b) espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) cessazione dell'attività esercitata, notificata per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano cessato di fatto ogni attività imprenditoriale o per le quali sia intervenuta dichiarazione di fallimento.

La qualifica di "impresa assistita" si perde per:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) cancellazione dalla Cassa Edile di Palermo;
- c) iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) volontà dell'impresa assistita.

La qualifica di "impresa affine" si perde per:

- a) dimissioni o recesso ai sensi del precedente articolo 11;
- b) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- c) decadenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) cessazione dell'attività;
- e) espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'impresa, per la quale è intervenuto un provvedimento di esclusione o di espulsione, è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal giorno della comunicazione del provvedimento.

L'esonero è relativo alle obbligazioni successive alla comunicazione, mentre non può essere fatto valere per le obbligazioni già assunte ed ancora in corso.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) Il Comitato di Ammissione e Vigilanza;
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) i Probiviri;
- j) le Commissioni Consultive.

Art. 14 - Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali, di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del precedente Art. 13, i rappresentanti, indicati ai punti a) e b) del comma 2 dell'Art. 3, delle imprese associate in regola con il pagamento dei contributi associativi in maniera continuativa fino al penultimo anno solare antecedente all'Assemblea.

Ciascuna impresa non può esprimere negli organi associativi più di un rappresentante.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime, coloro che rivestano, anche a titolo personale, una delle cariche esecutive di vertice in associazioni o organismi o istituti diversi da ANCE PALERMO che perseguano finalità a tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzione comparabili a quelle dell'ANCE.

Per la sola eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione, è richiesto, altresì, il requisito della anzianità as-

sociativa che deve risalire almeno alla data della assemblea elettiva antecedente alla nomina.

Sarà compito del Comitato di Ammissione e Vigilanza prima dell'assemblea elettiva la verifica delle candidature in merito al possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata triennale decorrente dal giorno della seduta dell'Assemblea elettiva. Alla scadenza del triennio tutti gli organi uscenti restano operativi per l'adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Procedura per il rinnovo delle cariche sociali

Trenta giorni prima della decadenza del Consiglio Direttivo in carica il Presidente comunica, con lettera o altro mezzo che assicuri la ricezione (mail ordinaria, PEC, etc.) a tutte le imprese associate, l'avvio delle procedure per il rinnovo delle cariche sociali, convocando contestualmente l'Assemblea e comunicando l'elenco delle imprese ammesse alla votazione, il numero dei voti che ciascuna può esprimere e i nominativi dei soggetti abilitati al voto.

Entro quindici giorni dalla data della convocazione, le imprese possono chiedere la revisione del numero dei voti in base a dati contabili aggiornati, che sarà loro cura documentare, ed eventualmente sanare la posizione debitoria.

Entro la stessa data, i rappresentanti delle imprese associate, disponibili a ricoprire la carica di Presidente dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, al Comitato di Ammissione e Vigilanza formale presentazione della candidatura, congiuntamente alla lista di otto candidati, disponibili a ricoprire le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di due candidati supplenti.

I candidati alla carica di presidente, di consigliere e di con-

sigliere supplente possono far parte di una sola lista e dovranno presentare dichiarazione di accettazione della candidatura.

Nei cinque giorni successivi alla presentazione delle candidature il Comitato di Ammissione e Vigilanza verifica la correttezza delle liste presentate, chiedendo, se del caso eventuali correzioni o sostituzioni. Le liste approvate vengono depositate in segreteria e sono consultabili da tutti gli associati.

Vengono eletti i componenti della lista che prende il maggior numero di voti e che ha raccolto almeno il 45% dei voti validi. Nel caso che nessuna lista raggiunga la soglia del 45%, o che raggiunta tale soglia ci sia parità si procede, nella stessa assemblea, al ballottaggio tra le prime due liste.

Nella stessa Assemblea, con votazione separata, vengono eletti i componenti del Comitato di Ammissione e Vigilanza e nominati i componenti del Collegio dei revisori dei Conti. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire, per iscritto, le candidature dei componenti del Comitato di Ammissione e Vigilanza e del Collegio dei Revisori dei Conti entro dieci giorni dalla data prevista per l'Assemblea, perché siano sottoposte alla votazione.

In caso di mancata convocazione, l'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali può essere convocata, trascorsi i trenta giorni dalla scadenza naturale, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero da un quinto delle imprese associate, in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 16 - Assemblea dei soci-costituzione

L'Assemblea è costituita dalle imprese associate in regola con i contributi associativi.

Sono considerate in regola le imprese che hanno adempiuto agli obblighi contributivi indicati all'Art. 34 fino al penultimo anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.

L'impresa associata può farsi rappresentare nell'Assemblea dal rappresentante di un'altra impresa, anch'essa in regola con il pagamento dei contributi associativi, mediante apposita delega scritta. Ciascun socio non può presentare più di due deleghe.

Ogni impresa associata ha diritto ad un voto.

Ciascuna impresa ha, inoltre, diritto ad ulteriori voti supplementari rapportati all'entità dei contributi associativi pagati nel penultimo anno solare precedente quello nel quale viene tenuta l'Assemblea, in base ai seguenti criteri:

- dal contributo minimo di cui all'Art. 34 fino a Euro 500,00 un voto;
- da Euro 500,01 a Euro 1000,00 un voto ogni Euro 250,00 o frazione superiore a Euro 125,00;
- oltre Euro 1000,00 un voto ogni Euro 500,00 o frazione superiore a Euro 250,00.

Ad ogni impresa edile viene assegnato un punto premiale per anzianità al compimento di ogni decennio di iscrizione, considerando anche le precedenti ragioni sociali.

I rappresentanti delle imprese affini possono partecipare ed intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 17 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 giugno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno

un quinto dei soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà delle imprese associate. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero delle imprese intervenute.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendosi conto degli astenuti e dei voti nulli.

Le votazioni relative all'elezione alle cariche sociali o che riguardano questioni personali o provvedimenti sanzionatori, devono essere effettuate a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in difetto, la stessa Assemblea provvede alla nomina.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione, od altro funzionario da questi delegato, previo consenso di chi presiede l'Assemblea.

In ogni adunanza elettiva, l'assemblea nomina, inoltre, tre scrutinatori e un segretario che prima dell'espletamento del diritto di voto si adopereranno per la verifica dei requisiti e della identità dei rappresentanti delle imprese associate presenti all'Assemblea e della validità delle deleghe. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto, a

cura del segretario, un verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, dal segretario e dagli scrutinatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono consultabili da parte di tutti i soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione tra i rappresentanti delle imprese associate con diritto di voto;
- b) eleggere gli otto componenti del Consiglio Direttivo e i due Consiglieri supplenti;
- c) eleggere i tre componenti del Comitato di Ammissione e Vigilanza;
- d) nominare i tre Revisori dei Conti effettivi e i due supplenti;
- e) nominare i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- g) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto;
- h) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, compresa la determinazione del contributo di ammissione e dei contributi dovuti dagli associati a favore dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione: acquisto di immobili e di diritti reali ed alienazione dei medesimi; assunzione di obbligazioni verso terzi; impegno per garantire il rilascio di fidejussioni bancarie e/o assicurative anche mediante atto di pegno su titoli, obbligazioni o altri valori mobiliari; perfezionamento di mutui ed accen-

sione di ipoteche sui beni dell'Associazione, partecipazioni azionarie o acquisti di quote in società commerciali ed alienazioni relative.

In sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente eletto dall'Assemblea,
- b) gli otto componenti eletti dall'Assemblea,
- c) il Tesoriere nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo,
- d) il Presidente della Cassa Edile,
- e) il Presidente del Panormedil-CPT,
- f) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili,
- g) coloro che hanno ricoperto la carica di presidente dell'Associazione, qualora le loro imprese risultino ancora iscritte ed in regola, con voto consultivo.

È invitato permanente un rappresentante delle imprese affini indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade con il Presidente.

I membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, che restino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.

Se nel corso del triennio si dimettono o decadono uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i consiglieri supplenti, nell'ordine indicato nella lista o, nel caso di esaurimento dei nominativi con componenti nominati dal Presidente.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'impresa associata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza l'inserimento di argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

Ciascun componente ha diritto a un voto. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese. Le deliberazioni che riguardano persone avranno luogo a scrutinio segreto, qualora venga richiesto da almeno la metà dei presenti o dal Presidente. Nel computo di tali voti non rientrano le astensioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle riunioni, compilati dal Direttore, sono sottoscritti dal Presidente ed approvati nella riunione successiva. Gli stessi, una volta approvati, possono essere consultati con richiesta scritta, indirizzata alla Presidenza, da parte di ciascun associato.

Art. 21 - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo, oltre quanto espressamente previsto da altre disposizioni del presente statuto, delibera sui programmi politico-strutturali atti al conseguimento degli scopi sociali e stabilisce gli indirizzi generali dell'azione associativa.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti scegliendoli tra i Consiglieri eletti;
- b) nominare, su proposta del Presidente, il Tesoriere, scegliendolo tra i rappresentanti delle imprese associate, iscritte all'ANCE PALERMO da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e non presenti in altri organi dell'Associazione;
- c) nominare, su proposta del Presidente, tra i rappresentanti delle imprese associate, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, di nomina Ance Palermo, della C.E.P.I.M.A.e del Panormedil-CPT. Tali cariche non possono essere affidate allo stesso soggetto per più di due mandati consecutivi;
- d) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'Art. 2 punti c) e d);
- e) nominare i componenti delle Commissioni referenti di cui all'Art. 26 tra i rappresentanti delle imprese associate, delle imprese affini e dei soci aggregati, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche esperti esterni;
- f) in ottemperanza alle deliberazioni e alle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame, deliberando, tutte le questioni di carattere generale che interessano l'industria delle costruzioni, nel contesto della vita economica, culturale e sociale della provincia,
- g) deliberare gli accordi con le associazioni sindacali per

- la stipula dei contratti integrativi di lavoro o di accordo economico tra categorie;
- h) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea e deliberare su eventuali variazioni del bilancio preventivo approvato;
 - i) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
 - j) deliberare l'ammissione dei nuovi soci effettivi ed affini approvati dal Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - k) deliberare l'esclusione o l'espulsione ai sensi dell'Art. 12, proposta dal Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - l) formulare all'assemblea le proposte per le modifiche al presente statuto;
 - m) amministrare il fondo comune dell'Associazione;
 - n) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente e dal Comitato di Presidenza;
 - o) deliberare l'assunzione ed il licenziamento del Direttore e del personale dipendente.
 - p) vigilare sull'osservanza del presente statuto da parte degli associati;
 - q) conferire incarichi interni ed esterni per conto dell'associazione.

Art. 22 - Presidente: elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea delle imprese associate e dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di ANCE PALERMO. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni,

dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano.

Spetta, in particolare, al Presidente di

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare ANCE PALERMO in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'ANCE PALERMO;
- d) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione ;
- e) sovrintendere all'ordinamento dei servizi e a tutti gli atti amministrativi;
- f) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria;
- g) curare che tutti gli atti siano compiuti a norma del presente statuto;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così come prese alla ratifica degli organi preposti nella prima riunione utile;
- i) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi per la nomina a Vice Presidente e Tesoriere;
- j) proporre al Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Presidenza, le nomine del Presidente e dei consiglieri di amministrazione di competenza di Ance Palermo della Cassa Edile e del Panormedil-CPT;
- k) attribuire, all'atto della nomina, ai Vice Presidenti una o più deleghe di responsabilità;
- l) esercitare il diritto di voto nelle assemblee di eventuali società partecipate da ANCE PALERMO ed in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella sti-

pula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria;

- m) assumere e licenziare il personale dell'Associazione e di fissarne il trattamento economico, in conformità al deliberato del Consiglio Direttivo;
- n) predisporre il progetto di conto consuntivo e di bilancio preventivo da sotto porre al Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di due sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri elettivi, ai sensi dell'Art. 21.

I Vice Presidenti esercitano le attribuzioni a loro demandate dal Presidente, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e, su proposta del Presidente, possono essere sostituiti nel corso del mandato.

Ad uno dei due Vice Presidenti vengono delegate le attribuzioni in materia di organizzazione e rapporti interni.

Art. 24 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede all'ordinaria amministrazione e alla gestione finanziaria del fondo comune.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta ogni mese.

In caso di urgenza il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile. Le riunioni, presiedute dal Presidente, sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti del comitato stesso.

Il Presidente può invitare alle riunioni altri componenti Il Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza determina l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Direttore svolge le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato di Presidenza, redigendo apposito verbale.

Art. 25 - Comitato di Ammissione e Vigilanza

Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

Esso è organo di controllo:

- a) sulle richieste di ammissione delle imprese associate e delle imprese affini e sulla loro eventuale esclusione o espulsione;
- b) sulla regolarità associativa delle imprese e dei loro rappresentanti di cui agli artt. 9 e 12 del presente Statuto;
- c) sulla regolarità contributiva delle imprese associate di cui all'Art.34 del presente Statuto;
- d) sulla permanenza in capo ai soci con cariche associative dei requisiti definiti dal precedente Art. 14, nonché di quelli indicati dall'Art.12, al fine dell'attivazione della procedura di decadenza;
- e) sulla verifica dei requisiti richiesti dal citato Art. 14, ai fini sia della eleggibilità che del subentro nelle cariche sociali.

Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è convocato dal Presidente in relazione alle necessità.

Se nel corso del triennio si dimettono o decadono uno o più componenti del Comitato di Ammissione e Vigilanza, si provvederà a sostituirli con componenti nominati dal Presidente.

Art. 26 - Commissioni Consultive Referenti

Sono costituite le Commissioni referenti per i seguenti settori di attività:

- a) Commissione referente per l'organizzazione e i rapporti interni;
- b) Commissione referente per i rapporti sindacali;
- c) Commissione referente per le opere pubbliche;
- d) Commissione referente per l'edilizia, la promozione immobiliare e il territorio.

Ciascuna Commissione referente è affidata, con specifica delega del Presidente, ad un Consigliere.

Ciascuna Commissione è costituita da almeno 3 componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate e delle imprese affini.

Possono fare parte delle commissioni anche esperti segnalati dalle imprese di cui sopra.

È compito delle Commissioni elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza e rispondere alle richieste di pareri sollecitati dalla Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere costituite Commissioni referenti, anche temporanee, su altre tematiche di interesse dell'Associazione.

Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi eletti dall'Assemblea che nomina, anche, il Presidente del Collegio.

L'Assemblea, inoltre, elegge due revisori supplenti che subentrano, in ordine di età, in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il control-

lo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico- finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo. I Revisori dei conti partecipano, e possono esprimere parere, alle riunioni dell'Assemblea. Partecipano, anche, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando sono all'ordine del giorno argomenti di loro interesse.

Art. 28 - Proviviri

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Proviviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra li soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia,

scelto tra i Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Arbitrale, eletto, in accordo tra i due arbitri, tra i componenti del Collegio, ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente di ANCE PALERMO entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Ance Nazionale. Nessun socio, per questioni riguardanti l'Associazione, pena l'esclusione, può ricorrere alla giustizia civile, se non dopo aver seguito le procedure interne per la risoluzione delle controversie. L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Proviviri. Fatto salvo quanto previsto dallo statuto Ance, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. Le funzioni interpretative e/o di-

sciplinari di cui ai tre commi precedenti, sono attribuite ai Proviviri, riuniti in Collegio.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 29 - Direttore

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione organizzandone e coordinandone le attività e provvedendo alla loro funzionalità ed efficienza. Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale che presta servizio per l'associazione di cui propone al Presidente assunzioni e licenziamenti.

Il Direttore dà attuazione alle disposizioni del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, fornendo e proponendo soluzioni o provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore partecipa, con voto consultivo, all'Assemblea, nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, svolgendo funzioni di Segretario. Egli ha la facoltà di intervenire alle riunioni degli organi consultivi dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Il Direttore provvede alla conservazione dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 30 - Fondo Comune

L'ANCE PALERMO provvede all'attuazione delle proprie finalità a mezzo di un fondo comune. Tale fondo è costituito:

- a) dalle quote di ammissione dei soci di cui all'Art. 34;
- b) dai contributi annui dei soci di cui all'Art. 34;

- c) dalle quote di adesione contrattuale;
- d) dai beni mobili e immobili, dai valori di proprietà dell'Associazione;
- e) da ogni altra rendita o entrata patrimoniale nonché da eventuali devoluzioni a qualsiasi titolo fatte a favore dell'Associazione.

Costituiscono altresì il Fondo Comune le eccedenze attive della gestione annuale.

Durante la vita di ANCE PALERMO non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 31 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere decade con il Presidente in carica e, su proposta del Presidente, può essere sostituito nel corso del mandato.

Egli provvede alla gestione economico finanziaria dell'Associazione, secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, nel rispetto di quanto previsto nel bilancio preventivo; procede ai pagamenti e per ogni atto concernente erogazione di spesa, sottoscrive i relativi documenti congiuntamente con il Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell'Associazione nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo e le inerenti relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Art. 32 - Amministrazione e gestione economico-finanziaria

Per l'amministrazione del Fondo comune provvede il Consiglio Direttivo mentre per l'ordinaria amministrazione e la gestione finanziaria il Comitato di Presidenza. Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere. Il Presidente può delegare per iscritto ad un Vice Presidente la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi. In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Art. 33 - Esercizio finanziario - bilancio

L'esercizio finanziario di ANCE PALERMO coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sottoposti al Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Come supporto all'attività del Tesoriere il Consiglio Direttivo può istituire una apposita Commissione Bilancio, della quale possono far parte anche soggetti esterni al Consiglio stesso.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Revisori dei conti che ne redigono la relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Revisori dei conti e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede sociale,

nella settimana che precede l'Assemblea. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Art. 34 - Quota di ammissione - Contributi annui dei soci

Le imprese associate e le imprese affini, hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:

- a) una quota di ammissione all'atto dell'accoglimento della domanda;
- b) un contributo associativo annuo.

Le misure della quota di ammissione, del contributo annuo e dei contributi associativi minimo e massimo, per ciascun anno, sono stabilite, di anno in anno, dall'Assemblea Generale delle imprese associate in seduta ordinaria.

Le misure del contributo di cui alla lettera b) e del contributo associativo annuo minimo e massimo, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate, in via provvisoria, anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea.

I contributi associativi devono essere versati, dai soci, tempestivamente, secondo le modalità previste e stabilite dall'Assemblea, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di azionare il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Palermo, in caso di morosità o inadempienza.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE PALERMO non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Le imprese associate e le imprese affini che per più di due annualità consecutive risultino inadempienti rispetto agli

obblighi di cui al presente articolo vengono considerate decadute.

TITOLO V: GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 35 - Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili, composto da tali persone di età non superiore ai 35 anni e svolgenti attività imprenditoriale nel settore edile ed affini. Possono, comunque, una volta iscritti continuare a far parte del Gruppo persone di età non superiore ai 40 anni.

Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Gruppo stesso e ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE PALERMO, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell'Associazione stessa. Esso ha lo scopo di:

- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è la precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- propagandare, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri gruppi di associazioni affini;
- contribuire alla vita dell'Associazione mediante l'apporto di idee ed azioni.

Il Presidente del Gruppo è di diritto componente del Consiglio Direttivo di ANCE PALERMO e rappresenta il Gruppo nelle opportune sedi.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea delle imprese associate, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti delle imprese associate in regola con i pagamenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 37 - Durata – scioglimento

ANCE PALERMO è costituita a tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina da uno a tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 38 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Le cariche sociali in essere, e

la composizione dei relativi organismi, restano confermate sino alla scadenza del naturale mandato.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare al presente statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi vigenti in materia.



CODICE ETICO

ANCE | PALERMO



INDICE

<i>PARTE PRIMA Principi generali</i>	3
Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Correttezza	3
Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi	3
Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati	4
Articolo 6 - Tutela della concorrenza	4
Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico	4
Articolo 8 - Organo di garanzia	4
<i>PARTE SECONDA Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico</i>	6
Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico	6
Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni	6
Articolo 11 - Obblighi degli Associati	7
Articolo 12 - Obblighi degli Associati - Indipendenza di giudizio	7
Articolo 13 - Obblighi degli Associati - Conflitto di interessi e obbligo di informazione	7
Articolo 14 - Obblighi degli Associati in qualità di imprenditori	7
Articolo 15 - Obblighi dei soggetti eletti ai vertici associativi	8
Articolo 16 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni	9
Articolo 17 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo	9
<i>PARTE TERZA Disciplina per le cariche e/o gli incarichi elettivi e di rappresentanza esterna</i>	10
Articolo 18 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento	10
Articolo 19 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna - Obbligo di comunicazione	10
Articolo 20 - Sanzioni applicabili ai vertici Associativi e ai rappresentanti esterni dell'ANCE	11
Articolo 21 - Misure cautelari	11
Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)	11
Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE	12
Articolo 24 - Misure di prevenzione	12
Articolo 25 - Termini di decadenza	12
<i>PARTE QUARTA Regime sanzionatorio delle Imprese associate</i>	13

Articolo 26 - Ambito di applicazione della presente parte _____	13
Articolo 27 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo _____	13
Articolo 28 - Obbligo di comunicazione _____	13
Articolo 29 - Censura _____	14
Articolo 30 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna _____	14
Articolo 31 - Misure di prevenzione _____	14
Articolo 32 - Espulsione dell'Impresa dall'Associazione _____	15
Articolo 33 - Sospensione dell'Impresa dal rapporto associativo _____	15
Articolo 34 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione _	15
Articolo 35 - Termini di decadenza _____	16
Articolo 36 - Adozione del Codice Etico _____	16
Articolo 37 - Norme di Rinvio _____	16
<i>ALLEGATO 1</i> _____	<i>17</i>
<i>ALLEGATO 2 Regolamento del procedimento disciplinare</i> _____	<i>19</i>
Articolo 1 - Contestazione dell'addebito _____	19
Articolo 2 - Incompatibilità _____	19
Articolo 3 - Contraddittorio _____	19
Articolo 4 - Provvedimento sanzionatorio motivato _____	20
Articolo 5 - Provvedimento di archiviazione motivato _____	20
Articolo 6 - Reclamo _____	21

PARTE PRIMA

Principi generali

Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità

Le Imprese associate si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 2 - Finalità

I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia nazionale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.

II. In particolare, l'ANCE intende rafforzare la collaborazione e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 3 - Correttezza

I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato dell'Associazione al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.

II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico degli Associati all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività gli Associati non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dell'Associazione e dei singoli soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 6 - Tutela della concorrenza

L'ANCE tutela la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

I. L'ANCE provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.

II. In particolare, l'ANCE:

- diffonde il Codice Etico presso la propria struttura territoriale, impegnandosi a promuoverne l'adesione delle proprie organizzazioni territoriali;
- incentiva le Imprese aderenti al proprio sistema Associativo a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
- provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.

III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel sito ufficiale dell'ANCE.

Articolo 8 - Organo di garanzia

Organo di garanzia del Codice Etico sono i Probiviri, ai quali, secondo lo Statuto ANCE, viene attribuita la competenza nelle seguenti materie¹:

- interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III del Codice medesimo e delle norme procedurali di

¹ Occorrerà la modifica dello Statuto ANCE delineando le attribuzioni del Comitato di Presidenza e dei Probiviri.

cui all'Allegato 2 (Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Probiviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico

Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico

I. L'ANCE si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, ispirati a principi di autonomia, integrità ed eticità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.

II. Per tramite dell'ANCE assumono gli impegni di cui al precedente comma, tutte le sue componenti e, cioè:

- Collegi e Sezioni Territoriali, Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici
- gli imprenditori che rivestono incarichi Associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

III. Il Codice Etico, in ogni caso, si applica a tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici Associativi, che dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito Associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione. A tale fine i Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici, provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.

IV. Il processo con cui gli obiettivi di cui al comma precedente possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni

L'ANCE mediante il Codice Etico, mira ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti 'portatori di interessi' nei confronti di un'iniziativa economica.

Articolo 11 - Obblighi degli Associati

Tutte le componenti del sistema associativo così come definite nell'art. 9, 2° comma (di seguito "Associati") prendono visione e accettano il presente Codice Etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.

Articolo 12 - Obblighi degli Associati - Indipendenza di giudizio

I. Ogni Associato è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie, esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno.

II. Il contributo fornito dal singolo Associato alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione.

Articolo 13 - Obblighi degli Associati - Conflitto di interessi e obbligo di informazione

I. Gli Associati devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno con l'Associazione di cui fanno parte, escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.

II. In ogni caso, ogni Associato è tenuto a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni.

III. Gli Associati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 14 - Obblighi degli Associati in qualità di imprenditori

I. I singoli Associati, nella qualità di imprenditori, sono tenuti ad applicare compiutamente le leggi ed i contratti di lavoro, assicurando ai propri dipendenti condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione.

II. Gli Associati considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

III. Gli Associati si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.

IV. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, gli Associati sono, altresì, tenuti a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro nonché ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei terzi, ai sensi del precedente articolo 10, e nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti.

V. Gli Associati devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 15 - Obblighi dei soggetti eletti ai vertici associativi

I. Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi, così come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta *ipso jure* l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Proibiviri dell'ANCE.

II. A norma dell'articolo 37 dello Statuto ANCE, le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati al vertice associativo (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il sistema associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti e coinvolgendo effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta delle diverse istanze.

III. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:

- azzerare le proprie personali opzioni politiche;
- ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli Associati e delle istituzioni,
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

IV. Gli Eletti sono tenuti altresì a fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato. Nel contempo, gli eletti sono tenuti a fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia.

V. Gli Eletti sono altresì tenuti, a trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza nonché a seguire le direttive dell'Associazione e a contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno.

Articolo 16 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni

I. La nomina degli Associati ai quali attribuire poteri di rappresentanza esterna deve essere effettuata tra gli Associati, sulla scorta dei criteri di competenza e indipendenza mediante delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

II. I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire.

III. I Rappresentanti Esterni si impegnano all'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con l'associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è designati, nonché ad informare l'ANCE sulle loro rappresentanze in enti esterni.

IV. I Rappresentanti Esterni sono, altresì, tenuti a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione.

Articolo 17 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo²

I. Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi Associati al Sistema Associativo ANCE l'adesione espressa al presente Codice Etico.

II. Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema Associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione a effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

² Si ritiene necessario introdurre una specifica disposizione statutaria che riproduca il contenuto dell'articolo.

PARTE TERZA

Disciplina per le cariche e/o gli incarichi elettivi e di rappresentanza esterna

Articolo 18 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento

I. I rappresentanti esterni ed i soggetti posti ai vertici Associativi debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati a esercitare nella rappresentanza dell'Ance, prestando giuramento.

II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea e dalle altre Cariche dinanzi al Presidente con la formula seguente: *“Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento”.*

Articolo 19 - Cause potenzialmente ostantive a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna - Obbligo di comunicazione

I. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.

II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché per gravi reati, di natura ambientale e di lavoro, i rappresentanti esterni ed i soggetti posti ai vertici Associativi sono tenuti a comunicare ai Proviviri le eventuali condanne penali, anche se non definitive e/o le misure di prevenzione, i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, i provvedimenti di rinvio a giudizio e le misure cautelari disposti nei propri confronti.

III. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai membri dell'organo ristretto, che, qualora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, sono tenuti a fare le prescritte comunicazioni ai Proviviri i quali provvederanno ad applicare le misure previste.

IV. La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Proviviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 20.

Articolo 20 - Sanzioni applicabili ai vertici Associativi e ai rappresentanti esterni dell'ANCE

Le sanzioni applicabili ai soggetti che ricoprono una carica e/o un incarico sono:

- a) La censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso
- b) La sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito
- c) La decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 21 - Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei soggetti eletti appartenenti agli organi collegiali ristretti e/o dotati di potere di rappresentanza esterna dell'ANCE, i Proibiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione del rapporto associativo.

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

I. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualora i Proibiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei soggetti eletti appartenenti agli organi collegiali ristretti e/o dotati di potere di rappresentanza esterna dell'ANCE, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Proibiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

II. Qualora sia rinviato a giudizio il Proibiviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, i Proibiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Proibiviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE

I. I Proviviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

II. I Proviviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna di primo grado per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.

III. I Proviviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 24 - Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Proviviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni ai sensi del precedente articolo 20.

Articolo 25 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, i Proviviri sono tenuti a dichiarare la decadenza della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

PARTE QUARTA

Regime sanzionatorio delle Imprese associate

Articolo 26 - Ambito di applicazione della presente parte

La presente parte definisce i principi cui dovranno attenersi i Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici

Articolo 27 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo

Nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma II e artt. 21, 22, 23, 24 sono previste le seguenti sanzioni a carico delle Imprese facenti parte del Sistema Associativo:

- a) Censura
- b) Sostituzione del rappresentante legale dell' Impresa e del direttore tecnico
- c) Sospensione del rapporto associativo
- d) Espulsione dall'associazione.

Articolo 28 - Obbligo di comunicazione

I. Le Imprese facenti parte del Sistema Associativo sono tenute a comunicare tempestivamente ai Proibiviri i provvedimenti menzionati agli artt. 21, 22, 23, 24, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa.

II. Nel caso che un'Impresa sia iscritta in più Associazioni Territoriali, la comunicazione a una di queste ultime costituisce adempimento all'obbligo di cui al precedente comma. Nel caso in cui un'Impresa sia iscritta all'Associazione Grandi Imprese (AGI), la comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere effettuata nei confronti dell'AGI.

III. La mancata comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, comporta in ogni caso la sanzione della censura.

IV. La reiterazione della censura per la violazione del presente articolo può comportare, a seguito di apposito procedimento disciplinare, la sanzione della sospensione del rapporto associativo a decorrere dalla data di conoscenza della violazione da parte dei Proibiviri.

V. In ogni caso, può essere sanzionato con la sospensione del rapporto associativo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Proibiviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione circa l'assenza di alcuna misura di prevenzione o di sicurezza, in relazione ai fatti riportati dalla

stampa, al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti.

Articolo 29 - Censura

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 30 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna

I. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del Rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del Direttore Tecnico (di seguito "soggetti ai vertici dell'Impresa") nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna di primo grado.

II. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa che sia destinatario di sentenza di condanna definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

III. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Proviviri potranno richiedere all'Impresa stessa la sospensione o la sostituzione del rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del direttore tecnico, censurando l'operato dell'Impresa. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sospensione o alla sostituzione, i Proviviri devono sospendere il rapporto associativo fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 31 - Misure di prevenzione

I. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti l'Impresa dovrà immediatamente sostituire quest'ultimo nella carica.

II. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Proviviri potranno richiedere all'Impresa stessa la sostituzione del rappresentante legale ovvero dell'Amministratore ovvero del direttore tecnico, censurando l'operato dell'Impresa. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Proviviri devono sospendere il rapporto associativo fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sospensione.

Articolo 32 - Espulsione dell'Impresa dall'Associazione

I. l'Organo ristretto dell'Associazione previo parere dei Proibiviri può disporre l'espulsione dell'Impresa dal Sistema Associativo per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo.

II. i Proibiviri devono comunque disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1.

Articolo 33 - Sospensione dell'Impresa dal rapporto associativo

I. I Proibiviri possono disporre la sospensione dell'Impresa dal sistema associativo ANCE per gravi motivi, tali da rendere temporaneamente incompatibile la permanenza del rapporto Associativo.

II. I Proibiviri devono comunque disporre la sospensione del rapporto associativo con l'Impresa la quale non abbia provveduto secondo le indicazioni dei medesimi ai sensi dell'art. 30, 3° comma e 31, 2° comma.

III. I Proibiviri possono, nei casi più gravi e a seguito di valutazione dei fatti, disporre la sospensione del rapporto associativo con l'Impresa, nel caso in cui il rappresentante legale e/o amministratore e/o direttore tecnico di quest'ultima sia destinatario di sentenza di condanna di primo grado, per i reati di cui all'Allegato 1 o di sentenza confermativa di condanna di primo grado per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 34 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

I. Costituiscono comportamenti obbligati degli Associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia e la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione e comunque illecite richieste di denaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato la loro attività economica a vantaggio di Imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali. Analogamente costituisce obbligo per gli associati la denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia di aver subito tentativo di concussione.

II. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione del rapporto associativo.

III. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra importa l'espulsione dall'Impresa.

IV. Le Associazioni territoriali sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Articolo 35 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, i Provvisori sono tenuti a disporre le sanzioni nei confronti delle Imprese associate ovvero a dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale provvedimento entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

Articolo 36 - Adozione del Codice Etico

I Collegi e le Sezioni Territoriali, gli Organismi regionali e le Associazioni e i Comitati specialistici debbono prevedere nei loro Statuti e Regolamenti l'adozione del Codice Etico Ance.

Articolo 37 - Norme di Rinvio

Per i reati non contemplati nel presente Codice Etico Ance si fa rinvio e si applicano le previsioni del Codice Etico di Confindustria.

ALLEGATO 1

CAPO A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

REATI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO, LA CONCORRENZA, LA PROPRIETÀ ED IL POSSESSO

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (art. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

REATI DI PARTECIPAZIONE, COLLABORAZIONE, FAVOREGGIAMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI TIPO MALAVITOSO O AVENTI SCOPO DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

ALLEGATO 2

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

I. I Probiviri, a seguito del ricevimento della notizia di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt. 20 e/o 26 del Codice Etico, invia all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "soggetto incolpato") formale comunicazione nella quale viene assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni.

II. Nella predetta comunicazione dovranno essere indicati:

- la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'avviso che è in facoltà dell'incolpato chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
- l'avviso che è in facoltà dell'incolpato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

I. Qualora uno o più Probiviro dichiarino la propria incompatibilità o risulti incompatibile, anche all'esito di ricasazione da parte del soggetto incolpato, i Probiviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

II. Costituisce una causa oggettiva di incompatibilità la condizione che pregiudichi l'imparzialità e la terzietà del Probiviro.

Articolo 3 - Contraddittorio

I. Nella fase istruttoria, i Probiviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni che gli pervengano dal soggetto incolpato. I Probiviri possono, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dal soggetto incolpato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.

II. Al termine dell'istruttoria, i Probiviri fissano la data della seduta per l'audizione del soggetto incolpato e per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari a seguito del vaglio della

documentazione di cui al comma precedente, dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Proviviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto incolpato e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Il soggetto incolpato può presentare memorie e difese scritte fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma e può accedere agli atti del procedimento che lo riguardano in conformità delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi.

V. Qualora il soggetto incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

VI. Entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, i Proviviri trasmettono, al Comitato di Presidenza il fascicolo relativo al procedimento disciplinare e la relazione contenente la proposta, motivata, di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere.

Articolo 4 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora, i Proviviri a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procede alla redazione di provvedimento motivato. La sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

II. Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto incolpato entro 90 giorni dalla seduta in contraddittorio.

Articolo 5 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Proviviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria, qualora venga accertata l'insussistenza di profili di incompatibilità a carico del soggetto incolpato.

Articolo 6 - Reclamo

E' ammesso il reclamo dinanzi alla Presidenza dell'ANCE avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Proviviri ovvero dinanzi al Comitato di Presidenza qualora il provvedimento disciplinare sia stato adottato dal Comitato di Presidenza territoriale o da altro organo competente. Tale reclamo non sospende il provvedimento e dovrà essere deciso entro 90 giorni dalla sua presentazione.

Nel procedimento di reclamo si applicheranno integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

STATUTO

APPROVAZIONE 25 FEBBRAIO 1994

1° MODIFICA 20 GIUGNO 2003

2° MODIFICA 4 DICEMBRE 2006

3° MODIFICA 30 NOVEMBRE 2009

4° MODIFICA 29 OTTOBRE 2010

5° MODIFICA 30 NOVEMBRE 2012

6° MODIFICA 27 GIUGNO 2014

CODICE ETICO ANCE

REV. 12 18 LUGLIO 2014



**Associazione costruttori edili ed affini
di Palermo e provincia**

Salita Santi Romano, 30 - 90133 Palermo
Tel. 091 6252282 | Fax 091 6254168

www.ancepalermo.it | presidenza@ancepalermo.it